

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3238 del 13/07/2020
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - MODIFICA SOSTANZIALE EX ART.6 DEL DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SIMULTANEA E MODALITÀ TELEMATICA SINCRONA. DITTA RIVER S.P.A. ATTIVITÀ: APPLICAZIONE DI RIVESTIMENTI ANTIADERENTI ED ASSEMBLAGGIO ARTICOLI CASALINGHI IN COMUNE DI PODENZANO, VIA ARALDI N. 53
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3343 del 13/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tredici LUGLIO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - MODIFICA SOSTANZIALE EX ART.6 DEL DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SIMULTANEA E MODALITÀ TELEMATICA SINCRONA.**

**DITTA RIVER S.P.A.**

**ATTIVITÀ: APPLICAZIONE DI RIVESTIMENTI ANTIADERENTI ED ASSEMBLAGGIO ARTICOLI CASALINGHI IN COMUNE DI PODENZANO, VIA ARALDI N. 53**

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**Visti:**

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la Deliberazione 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n. 2070 del 21/04/2017 con la quale è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta RIVER S.p.A. (provvedimento conclusivo dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero n. 5342 del 2.5.2017), per effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006, per l'attività di "applicazione di rivestimenti antiaderenti su articoli casalinghi" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Podenzano, via Araldi n. 53;

**Viste:**

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 6 del D. P.R. n° 59/2013, dalla ditta RIVER S.p.A. (C.F. 00817170335), trasmessa dallo Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero in data 9.12.2019 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 188488, per l'ottenimento di modifica sostanziale dell'AUA rilasciata con D.D. n. 2070 del 21/04/2017, per l'attività di "*applicazione di rivestimenti antiaderenti ed assemblaggio articoli casalinghi*" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Podenzano, via Araldi n. 53;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 6675 del 16.1.2020;
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP e acquisita agli atti prot. n. 48580 del 31/3/2020 e n. 52977 del 9/4/2020;

**Atteso che** il titolo ambientale oggetto dell'istanza di AUA è l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., derivante dalla modifica sostanziale dello stabilimento;

**Verificato** che, in relazione all'istanza di AUA, le modifiche sono così riassumibili:

- realizzazione di un impianto (generante l'emissione E3) per la preparazione di vernici a base di dispersioni di PTFE in acqua, prevalentemente per autoconsumo nello stabilimento di Podenzano: il consumo di materie prime previsto (acqua compresa) è pari ad 80 t/anno; la miscelazione delle sostanze avviene in ambiente chiuso e l'eventuale aerodispersione di inquinanti è possibile solo in fase di carico delle materie prime (15 min/batch) e sarà presidiato con un braccio aspirante e relativo prefiltro + filtro assoluto a tasche impregnate di carboni attivi;
- le vernici prodotte andranno a sostituire un ugual quantitativo di vernici che vengono attualmente acquistate;
- in base alla documentazione agli atti e riferita alla situazione autorizzata, per le linee serigrafia "A", verniciatura solvente "B" e verniciatura PTFE "C", la capacità nominale di COV complessiva risulta pari a 801 kg/g, con un consumo massimo teorico di solvente complessivo pari a 192239 kg/anno al quale si sommano 2280 kg/anno di COV derivanti dal consumo massimo teorico di prodotti di lavaggio;
- nell'istanza sono dichiarate una capacità nominale di 800 kg/anno ed un consumo massimo teorico di solventi di 192000 kg/anno; la capacità massima di COV rimane conseguentemente inferiore alla soglia di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06;
- tra i limiti fissati con l'AUA vigente vi sono i seguenti:
  - limite di emissione totale annua "E": 15500 kg/a da valutarsi con il piano di gestione solventi;
  - limite emissione diffusa massima annua di COV "F": 8.842 Kg/a da valutarsi con il piano di gestione solventi;
  - limite emissione diffusa percentuale annua: 5% dell'input di solvente da valutarsi con il piano di gestione solventi;
- sarà garantito il rispetto dei flussi di massa già autorizzati, tramite la riduzione dei limiti per le polveri di E1 ed E2 e di COV (espressi come Ctot) ad E0, conseguentemente la ditta ritiene che non vi sia un aumento del grado di insalubrità esistente;

**Considerato che:**

- in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere e ritenuto pertanto opportuno e necessario e procedere all'acquisizione dei pareri mediante la partecipazione contestuale dei rappresentanti delle Amministrazioni competenti coinvolte, con nota prot. n. 12859 del 27/01/2020 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria di cui all'art. 14 c. 2 della L. 241/90 in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 ter della predetta Legge, con prima riunione della Conferenza svoltasi il 06/02/2020;
- con nota prot. n. 71956 del 18/05/2020 è stata fissata la seconda riunione della Conferenza dei Servizi svoltasi il giorno 28/05/2020 in modalità telematica;

**Atteso che** nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i seguenti pareri favorevoli e proceduto all'approvazione unanime per l'adozione del provvedimento oggetto della Conferenza, come risulta dal verbale del 28/5/2020, trasmesso agli Enti partecipanti con nota prot. n. 83794 del 11/06/2020:

- parere favorevole del Servizio Territoriale di Arpae al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- parere di conformità urbanistica del Comune di Podenzano;
- parere favorevole dell'Azienda USL di Piacenza con la seguente prescrizione:
  - in concomitanza della comunicazione di messa in esercizio siano trasmesse schede di sicurezza

implementate e pienamente conformi a quanto previsto dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;

**Ritenuto**, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Visti** gli artt. 103 del D.L. 18 del 17/03/2020, convertito in Legge il 24/04/2020, e 37 del D.L. n. 23 del 08/04/2020, convertito in Legge il 5/06/2020, con i quali è stata disposta la sospensione dei termini ordinatori o perentori, endoprocedimentali e finali, nei procedimenti amministrativi;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

#### ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma simultanea e modalità telematica e sincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

#### DISPONE

- di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, richiamando integralmente le risultanze della Conferenza dei Servizi svoltasi il 06/02/2020 e il 28/5/2020, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta RIVER S.p.A. (C.F. 00817170335), con sede legale in Podenzano, via Araldi n. 53, per l'attività di *"applicazione di rivestimenti antiaderenti ed assemblaggio articoli casalinghi"*, svolta nell'impianto sito nel comune di Podenzano (PC), via Araldi n. 53, comprendente unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
  - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- di stabilire** per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

#### EMISSIONE N. E0 LINEA PTFE "C", LINEA SOLVENTE "B" E LINEA SERIGRAFIA "A"

Portata massima	38000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	240	gg/anno
Altezza minima	23	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	2,1	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	210	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	21	mg/Nm <sup>3</sup>
Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF)	0,9	mg/Nm <sup>3</sup>
Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O)	2,3	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili non metanici (espressi come Ctot)	11,7	mg/Nm <sup>3</sup>
di cui		
aldeide formica	2,5	mg/Nm <sup>3</sup>
altre aldeidi	2,5	mg/Nm <sup>3</sup>

#### EMISSIONE E1 PULIZIA DISCHI DI ALLUMINIO

Portata massima	15000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	240	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		

Polveri	6	mg/Nm <sup>3</sup>
---------	---	--------------------

#### **EMISSIONE E2 ASSEMBLAGGIO PENTOLE - PUNTATURA**

Portata massima	7000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	240	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	6	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE E3 MISCELAZIONE VERNICI**

Portata massima	1200	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	2	h/g
Durata massima annua	240	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	6	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili non metanici (espressi come Ctot)	3	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONI N. E9/11 - ESPULSIONE ARIA DI RAFFREDDAMENTO LINEA SERIGRAFICA**

Portata massima	20000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	240	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili non metanici (espressi come Ctot)	3	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONI N. E14/7 - ESPULSIONE ARIA DI RAFFREDDAMENTO LINEA PTFE "C"**

Portata massima	36000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	240	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili non metanici (espressi come Ctot)	3	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONI N. E10/12 - ESPULSIONE ARIA DI RAFFREDDAMENTO LINEA SOV "B"**

Portata massima	36000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	240	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili non metanici (espressi come Ctot)	2	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE BP1 - BY-PASS LINEE SOLVENTE "B"/SERIGRAFIA "A" (EMERGENZA)**

#### **EMISSIONE BP2 - BY-PASS LINEA PTFE "C" (EMERGENZA)**

- i camini di emissione, identificati in maniera univoca, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81.08 e s.m.i.;
- il ricorso a metodi diversi da quello indicato al punto precedente deve essere oggetto di condivisione con il Servizio Territoriale di Arpa di Piacenza;
- per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
  - UNI EN 13284-1 per la determinazione delle **polveri**;

- UNI EN 14792 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
  - UNI EN 14791 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
  - UNI EN 1911 la determinazione dell'**acido cloridrico**;
  - UNI EN 12619 + ISO 25140 per la determinazione dei **Composti organici volatili non metanici (espressi come Ctot)**;
  - UNI EN 13284-1 + NIOSH 7401 per la determinazione delle **sostanze alcaline**;
  - EPA TO-11 A o NIOSH 2016 per le **aldeidi**;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- f) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- g) il bypass posto sulla linea SOLVENTE "B"/SERIGRAFIA "A" ed il bypass posto sulla linea PTFE "C" devono essere muniti di un'apposita strumentazione automatica di registrazione della data, dell'ora e della durata di attivazione dei bypass;
- h) i bypass potranno attivarsi solo in condizioni di emergenza e all'arresto dell'impianto (cessazione delle aspirazioni);
- i) al fine di monitorare le concentrazioni nei flussi inviati ad E0, devono essere mantenuti i punti (non fiscali) di prelievo a monte ed a valle dei rispettivi sistemi di abbattimento (postcombustore e scrubber);
- j) il tipo e i tempi delle operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento e dei forni devono essere annotati su un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura di Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenute a disposizione dei competenti organi di controllo;
- k) devono essere mantenuti in funzione i misuratori di portata del liquido di lavaggio ed i rilevatori di pH dotati di registrazione dei dati in continuo, installati sugli impianti di abbattimento relativi alla linea di teflonatura;
- l) devono essere mantenute in funzione e in perfetto stato le strumentazioni per la rilevazione in continuo della temperatura dei forni delle linee solvente "B", serigrafia "A" e PTFE "C", dotate di opportuna apparecchiature di registrazione, validate a cura di Arpa di Piacenza;
- m) la temperatura massima dei forni della linea PTFE "C" non deve mai superare i 490 °C; alla temperatura di 480 °C deve cessare, per mezzo di un dispositivo automatico, l'alimentazione del forno con materiali da sottoporre a teflonatura; la validazione dei sistemi di controllo della temperatura, deve essere eseguita a cura di Arpa di Piacenza;
- n) se si dovesse verificare un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, il gestore dovrà darne informazione ad Arpa di Piacenza, al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL ed al Comune di Podenzano entro le otto ore successive. L'autorità competente può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio degli impianti se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
- o) l'impianto di aspirazione delle linee solvente "B" e/o serigrafia "A" deve rimanere attivo per almeno due ore dalla fine della produzione in modo che i quantitativi di COV prodotti anche dal lavaggio ed eventualmente rimasti in ambiente di lavoro possano essere convogliati al postcombustore ed emessi in atmosfera tramite E0;
- p) la data e l'orario dell'effettuazione delle operazioni di lavaggio, nonché i relativi consumi dei prodotti devono essere annotati con frequenza giornaliera su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura di Arpa

di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli organi di controllo competenti;

- q) per evitare emissioni derivanti da sversamenti accidentali deve essere utilizzato l'apposito kit di assorbimento descritto dall'Azienda con nota 15.12.2006;
- r) il sistema di rilevamento di carbonio organico totale (COT) installato su E0 deve rimanere collegato ad un sistema computerizzato di raccolta e memorizzazione informatizzata dei dati;
- s) non deve essere superato un input massimo di COV derivante dall'utilizzo di prodotti vernicianti, diluenti e di solventi per il lavaggio pari a 171000 kg/anno;
- t) devono essere rispettati i seguenti ulteriori limiti:
  - i. limite di emissione totale annua "E": 15500 kg/a da valutarsi con il piano di gestione solventi;
  - ii. limite emissione diffusa massima annua di COV "F": 8.842 Kg/a da valutarsi con il piano di gestione solventi;
  - iii. limite emissione diffusa percentuale annua: 5% dell'input di solvente da valutarsi con il piano di gestione solventi;

Per la determinazione dei limiti di cui ai precedenti limiti di cui ai numeri da 1) a 3) si assume come riferimento un rapporto COV/COT=1,7 per le emissioni convogliate.

- u) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere trasmessa al Comune di Podenzano ed ad Arpa di Piacenza:
    - l'opportuna documentazione (comprendente una relazione sui giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura ed essiccazione), relativa all'anno precedente, per dimostrare la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione di COV negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; in particolare nell'elenco dei consumi di materie prime ai singoli prodotti dovrà essere aggiunto un codice identificativo usato per le rispettive schede di sicurezza;
    - il piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06;
  - v) qualora le linee convogliate ad E2 non dovessero essere in funzione contemporaneamente, la portata di E2 dovrà essere quella strettamente necessaria al presidio delle operazioni effettivamente in corso;
  - w) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi (emissione E3) o modificati (emissioni E0, E1 ed E2) ad Arpa di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento ed al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza con un preavviso di almeno 15 giorni; contestualmente a tale comunicazione devono essere trasmesse le schede di sicurezza implementate e pienamente conformi a quanto previsto dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
  - x) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi (emissione E3) o modificati (emissioni E0, E1 ed E2) non può superare un mese;
  - y) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpa di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
  - z) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime, il gestore dovrà comunicare all'Arpa di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi ad E3 effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi, nonché almeno un monitoraggio ad E0, E1 ed E2 miranti alla verifica del rispetto dei limiti stabiliti; tali monitoraggi possono considerarsi sostitutivi di quelli da effettuarsi con frequenza almeno annuale;
3. **di fare salvo** che il gestore deve mantenere aggiornate le schede di sicurezza delle sostanze e miscele prodotte ed utilizzate a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
4. **di trasmettere** il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies,

ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

**5. di rendere noto che:**

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;

**Si dà atto inoltre che:**

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dall'Unione Valnure e Valchero (svolgente funzioni di SUAP anche per il Comune di Podenzano) sulla base del presente atto – sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**